DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 111 LEGISLATURA N. X

seduta del 13/03/2017 pag.

delibera

221

DE/BO/PSS Oggetto: LR n. 32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto
O NC alla violenza di genere: perfezionamento del modello
di governance regionale e territoriale - istituzione
Prot. Segr. della Rete regionale antiviolenza delle Marche

241

Lunedì 13 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI

- ANNA CASINI

- MANUELA BORA

- LORETTA BRAVI

- FABRIZIO CESETTI

- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente

Vicepresidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

E' assente:

- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Manuela Bora.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza - alla struttura organizzativa:	Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il
- alla P.O. di spesa:	prot. n
- al Presidente del Consiglio regionale	L'INCARICATO
- alla redazione del Bollettino ufficiale	
II	

L'INCARICATO



seduta del 1 3 MAR 2017

delibera 2 2 1

pag.

2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di *governance* regionale e territoriale – istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e sport- P.F. Inclusione sociale, immigrazione e terzo settore;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole della dirigente della P.F. Inclusione sociale, immigrazione e terzo settore, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1. Di perfezionare, nelle more di elaborazione ed approvazione degli "Indirizzi attuativi" di cui all'art.11 della LR n.32/2008 da individuare all'interno del prossimo Piano sociale e del Piano socio-sanitario, il modello di governance in materia di politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, già definito dalla LR 11 novembre 2008, n.32 ad oggetto: Interventi contro la violenza sulle donne (come modificata ed integrata dalla LR 01 dicembre 2014, n.32);
- 2. Di istituire la "Rete regionale antiviolenza delle Marche" per il coordinamento del sistema degli interventi della Regione Marche, delle Reti territoriali antiviolenza di livello locale, degli Enti locali associati negli Ambiti Territoriali Sociali, dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno della violenza di genere, dei Centri antiviolenza e delle connesse Case di accoglienza (o Case Rifugio) per donne vittime di violenza muniti/e dei requisiti previsti dall'Intesa Stato Regioni del 27.11.2014;



pag. 3

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **2.a)** Di stabilire che l'adesione formale alla Rete regionale antiviolenza delle Marche avviene tramite stipula con la Regione Marche di un **Protocollo d'Intesa interistituzionale**, di cui allo **Schema** riportato nell'**Allegato 1** al presente atto, la cui stesura definitiva viene rimandata ad una successiva deliberazione, una volta acquisita la disponibilità delle istituzioni e dei soggetti a diverso titolo coinvolti sul territorio regionale nelle azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere;
- 2.b) di dare mandato all'Assessore/a regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di prendere contatti con i soggetti individuati nello Schema di Protocollo di cui al punto 2.a) per il loro preventivo coinvolgimento e di sottoscrivere il Protocollo, autorizzandolo/a ad apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni di natura non sostanziale;
- 2.c) Di individuare nel "Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere" (Forum) la sede del coordinamento regionale del sistema delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere quale sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere di cui all'art.3 della LR n.32/2008 e alla DGR n.483/2016 e sue m. i.;
- 2.d) Di richiedere al Forum, avvalendosi del "Tavolo regionale antiviolenza", strumento operativo previsto dal punto 6 dell'Allegato alla citata DGR n.483/2016, quale gruppo di lavoro tematico, di elaborare una proposta di "Indirizzi attuativi" previsti dall'art.11 della LR n.32/2008, quale contributo del Forum alla redazione della strumentazione programmatoria Piano sociale e Piano socio-sanitario e del loro coordinamento con quella nei settori dell'inserimento lavorativo (art.9 LR n.32/2008) e della formazione (art.10 LR n.32/20018), con l'obiettivo di individuare esigenze e fabbisogni e di formulare analisi e proposte, comprensive anche di un approfondimento sui costi medi delle strutture (Centri e Case) e delle tariffe applicate per l'accoglienza delle donne vittime di violenza (Case) al fine di determinare costi standard (minimi e masimi) di tali strutture;
- 3) Di individuare nelle "Reti territoriali antiviolenza" e nei relativi "Tavoli di coordinamento locale antiviolenza" dei territori provinciali gli organismi di carattere operativo della Rete regionale antiviolenza delle Marche, reti e tavoli già istituite/i, rinnovate/i o da istituire entro il 2017, necessarie/i ed indispensabili per garantire nei diversi territori la comunicazione tra Servizi sociali territoriali, Centri antiviolenza, Case Rifugio, Forze dell'Ordine, Presidii ospedalieri, altri soggetti istituzionali e soggetti qualificati del terzo settore, insieme ad un'adeguata presa in carico e ad un'effettiva protezione delle donne vittime di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica) e di atti persecutori (c.d."stalking") insieme a quella dei loro figli minori, soprattutto in situazioni di emergenza, nell'ambito di un sistema omogeneo e coordinato di interventi di tutela e di accompagnamento delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza, rispettosi





pag.

delibera 2 2 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delle loro autonome decisioni, avendo particolare attenzione all'integrazione degli interventi di tutela ed accoglienza con le politiche sociali, sanitarie, formative, abitative e del lavoro;

Di stabilire in particolare che:

- 3.a) in luogo di singole Reti antiviolenza provinciali, cui aderiscono tutti gli Ambiti dei territori interessati, possono essere istituite anche Reti antiviolenza "interprovinciali";
- **3.b)** Le Reti antiviolenza "comunali" o "cittadine" aderiscono alla Rete provinciale territorialmente interessata o a quella inter-provinciale;
- **3.c)** i relativi Tavoli sono di norma coordinati dal rispettivo Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale capofila dei Comuni del territorio provinciale interessato o da un altro soggetto istituzionale aderente alla stessa Rete individuato di comune accordo;
- 3.d) ogni Rete territoriale antiviolenza aderisce alla Rete regionale antiviolenza delle Marche tramite la stipula del Protocollo di cui al punto 2.a) ed opera a sua volta a livello locale sulla base di specifici Protocolli di Intesa o Accordi territoriali collaborativi e/o convenzioni, Rete la cui composizione e funzionamento sono a titolo esemplificativo indicati nello Schema-tipo di Protocollo di cui all'Allegato 2 al presente atto, in coerenza con quanto previsto dal punto 3.2 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (Intesa Stato-Regioni maggio 2015);
- **3.e)** i soggetti coordinatori dei Tavoli di coordinamento locale antiviolenza, in rappresentanza delle rispettive Rete territoriali antiviolenza:
- aderiscono alla Rete regionale antiviolenza delle Marche;
- comunicano alla Regione Marche la costituzione delle nuove Reti, allegando i relativi atti di formale adesione e la loro composizione, entro 30 giorni dalla loro costituzione, per le finalità di cui all'art.6 comma 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (Lavoro in rete), collaborando ai monitoraggi ed ai flussi informativi previsti dalla stessa Intesa;
- oppure, entro e non oltre il termine indicato al precedente punto 3), comunicano alla Regione le iniziative poste in essere per l'eventuale modifica/integrazione della composizione della Rete già esistente necessaria a garantire l'effettiva e piena operatività della stessa, anche in rapporto alla composizione prevista dal citato punto 3.2 del *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* (Intesa Stato-Regioni maggio 2015);
- **3.f)** la Regione può essere invitata a partecipare alle sedute dei Tavoli locali rappresentata dal/dalla Dirigente della struttura competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere o da funzionario/a delegato/a;

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) Di stabilire inoltre che:

- **4.a)** la dotazione massima di Centri Antiviolenza è fissata entro il limite numerico stabilito dalla normativa statale, registrando che alla data della presente atto gli enti locali assicurano la costituzione di un Centro antiviolenza per ogni territorio provinciale;
- 4.b) ai sensi della DGR n. 461 del 09/05/2016, ogni Centro antiviolenza è funzionalmente e operativamente connesso ad almeno una Casa di accoglienza (Casa Rifugio) per donne vittime di violenza aderente alla Rete territoriale antiviolenza provinciale di cui al precedente punto 3);
- 4.c) per le situazioni di emergenza all'interno del lavoro di rete, al fine di garantire "in tempo reale" l'immediato ricovero a donne vittime di violenza sole o con figli minori, a loro tutela per il tempo necessario a che i Servizi sociali territoriali individuino la Casa di Accoglienza in cui le stesse possano alloggiare in forma protetta insieme ai propri figli, contestualmente all'attivazione del percorso di accompagnamento dedicato all'uscita dalla violenza, il soggetto che nell'emergenza prende in carico la donna verifica la disponibilità di posti:
 - o nella Casa "di emergenza" a valenza regionale, di cui alla DGR n.1407 del 22.12.2014 e sue m.i., che svolge le sue specifiche funzioni per l'intero territorio regionale all'interno della Rete regionale antiviolenza delle Marche; il coinvolgimento dei Servizi sociali territoriali competenti da parte del soggetto gestore della Casa di emergenza a valenza regionale avviene non oltre il secondo giorno di permanenza della donna, sola o con figli;
 - o nelle Case di accoglienza (o Case Rifugio) per donne vittime di violenza connesse ai Centri antiviolenza di ogni territorio provinciale o inter-provinciale, individuate dall'Ambito Territoriale Sociale capofila, strutture che svolgono, in modo complementare e a titolo gratuito per i primi 4 giorni di permanenza, anche funzioni di Case "di emergenza" nell'ambito della Rete regionale antiviolenza delle Marche, tramite reperibilità telefonica h 24 delle relative operatrici e disponibilità di un mezzo di trasporto adeguato, qualora venga verificata l' indisponibilità nella Casa di emergenza per totale copertura dei posti o qualora la donna rifiuti motivatamente di spostarsi o venga valutato inappropriato il suo trasferimento nella Casa di emergenza a valenza regionale;
 - o qualora non siano motivatamente attuabili le due precedenti soluzioni, in adeguate soluzioni di ricovero temporaneo protetto "nell'ambito della propria disponibilità

pag.

2^{delibera}

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del patrimonio abitativo" (art.8 della LR n.32/2008) o in altre strutture idonee individuate dall'Ambito Territoriale Sociale capofila di comune accordo con gli altri Ambiti Territoriali Sociali del territorio provinciale e/o inter-provinciale;

- 4.d) all'interno della Rete antiviolenza delle Marche i soggetti gestori dei Centri antiviolenza, della Casa di emergenza e delle Case Rifugio (ad indirizzo anonimo) assicurano idonea comunicazione e divulgazione dei recapiti telefonici delle proprie referenti operative ai soggetti che la compongono con priorità per Pronti soccorso, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) ed Autorità giudiziaria, insieme ad ogni altra informazione utile a garantire la piena conoscenza dei/delle componenti le diverse Reti antiviolenza locali facenti parte della Rete regionale, per un'efficace "presa in carico" della donna vittima di violenza, sola o con figli; di tali comunicazioni viene fornita apposita informazione alla Regione;
- 5. Di stabilire che i Coordinatori degli ATS capofila trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma congiunta del/della responsabile del/delle strutture (Centro Casa/e), da cui risulti la conformità ai requisiti previsti dall'Intesa-Stato Regione del 27.11.2014, in rapporto al termine di adeguamento previsti dalla DGR n.451 del 28.05.2015;

6. Di stabilire che gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Deboral) Ginaldi) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Luca Ceriscidii)

Ry.

2 2 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- Legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 che disciplina il "Sistema di emergenza sanitaria", tenuto conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito;
- LR 11 novembre 2008, n.32 "Interventi contro la violenza sulle donne" così come modificata ed integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia".
- Legge 27 giugno 2013, n.77 ad oggetto: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011", pubblicata sulla GU n.152 del 01.07.20113 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014.
- Legge 15 ottobre 2013 n.119 *c.d. "legge anti-femminicidio"* e relativi decreti attuativi : DPCM 24.07.2014 ed Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi 27.11.2014.
- Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art.5 della legge n.119/2013, approvato con Intesa Stato –Regioni n.47/CU del 07.05.2015, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015.
- LR n.13/2015 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province.
- Parere PF Attività normativa del 14.03.2016 (ID 9619396 in risposta a quesito di cui alla prot.n.9173568 del 10.11.2015 della PF Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare).
- DGR n.461 del 09/05/2016 ad oggetto "Attuazione LR n.32/2008 "Interventi contro la violenza sulle donne art.12 : Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di Accoglienza(Case Rifugio)".
- DGR n.483 del 23/05/2016 ad oggetto "Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere art.3 LR n.32/2008".
- DGR n.13 del 23.01.2017 Richiesta pareri preventivi.
- DDGR n.31 del 25.01.2017 e n.152 del 24.02.2017.

Motivazioni e proposta

A partire dal 2011 sono intervenute importanti modifiche normative e programmatorie a diversi livelli (internazionale, nazionale, regionale) in materia di prevenzione contrasto alla violenza di genere che implicano la parziale revisione del modello di *governance* definito dalla LR n.32/2008, da focalizzare a livello locale negli Enti locali associati (Comuni ed Ambiti Territoriali Sociali) quali soggetti di riferimento per tali politiche, inserite a pieno titolo in quelle sociali e sociosanitarie.

Si richiamano di seguito:

- a livello internazionale, la fondamentale "Convenzione di Istanbul" (2011) recepita nel 2013 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014 che impone obblighi cogenti per tutte le pubbliche Autorità in termini di tutela e presa in carico di donne vittime di violenza e dei loro figli minori;





pag.

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a livello nazionale, la Legge 15.10.2013 n.119 c.d. prima legge "anti-femminicidio"; le relative disposizioni attuative, in particolare il DPCM 24.07.2014 che ha trasferito risorse alle Regioni per le annualità 2013 e 2014 e l'Intesa Stato-Regioni 27.11.2014 sui "requisiti minimi" relativi ai servizi ed al personale operante nei Centri e nelle Case; insieme al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (di cui all'art.5 della legge n.119/2013, approvato con Intesa Stato –Regioni n.47/CU del 07.05.2015, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015) che prevede una serie di interventi, anche a diretta regia nazionale, per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere; individua negli Enti locali associati, in particolare negli Ambiti Territoriali Sociali, i soggetti locali di riferimento, unitamente agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto a tale fenomeno, in particolare i Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza, "secondo il sistema di governance territoriale in tema di violenza già definito dalle Regioni con propria legge" (si veda il paragrafo 3.2. pgg.14 e 15 del Piano);
- a livello regionale, la LR n.32/2014 ha apportato modifiche ed integrazioni alla LR n.32/2008 che comportano l'inserimento della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere all'interno delle politiche sociali di cui sono referenti per la Regione gli Ambiti Territoriali Sociali quale espressione associata dei Comuni, per un'efficace integrazione dei servizi e degli interventi in questo "settore", che investe una pluralità di dimensioni. Tale disposizione è stata ulteriormente rafforzata dalla successiva LR n.13/2015 che ha trasferito alla Regione, tra le altre, le funzioni amministrative esercitate dalle province in campo sociale, in applicazione della Legge n.56/2014, come ulteriormente chiarito dal parere della PF Attività normativa del 14.03.2016 (ID 9619396 in risposta al quesito di cui alla prot.n.9173568 del 10.11.2015 della PF Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare).

In estrema sintesi, tali modifiche normative implicano un sempre maggiore coordinamento tra livello regionale e livello locale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in cui centrale è il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali.

Conseguentemente si pone l'esigenza di perfezionare il modello di governance definito dalla LR n.32/2008, nelle more di elaborazione ed approvazione del prossimo Piano sociale e di quello socio-sanitario, in particolare degli Indirizzi attuativi di cui all'art.11 della citata legge regionale: Il Piano sociale e il Piano socio-sanitario individuano gli indirizzi attuativi della presente legge coordinandoli con la restante programmazione nei settori indicati agli articoli 9 e 10, relativi rispettivamente a Inserimento lavorativo e Formazione.

In particolare, in conformità al disposto dell'art.2 comma 2 della LR n.32/2008 che recita: La Regione sostiene e coordina iniziative dirette a prevenire e a contrastare le violenza di genere promuovendo protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare un sistema articolato degli





pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

interventi di cui al comma 1, equilibrato sul territorio, si rende necessario nell'ambito del ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento propri dell'ente regionale, porre in essere e/o rafforzare una serie di rapporti fra i diversi soggetti che, a diverso titolo, da tempo operano per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere, rapporti da formalizzare tramite uno specifico Protocollo di Intesa di carattere istituzionale, tale da configurare l'adesione dei diversi soggetti alla "Rete regionale antiviolenza delle Marche".

Tale "logica di rete" è stata ulteriormente rafforzata dai provvedimenti normativi e regolamentari nazionali sopra citati, nonché è emersa con forza come esigenza sia nella seduta del 17.11.2016 della Commissione consiliare Sanità e Politiche sociali sia nella seduta dell'Assemblea Legislativa del 29.11.2016, aperta al pubblico, dedicata all'esame collegiale del *Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne*, come disposto dall'art. 2 bis della LR n.32/2008.

Poiché a scala provinciale risultano già attivati nel tempo o sono ad oggi in corso di riedizione o di attivazione specifici protocolli d'Intesa di tipo "operativo" fra i diversi soggetti, pubblici e privati operanti a livello locale, si ritiene opportuno da un lato confermarne il valore ed il ruolo, dall'altro raccordarli al necessario livello regionale di coordinamento.

A riguardo, con DGR n.483/2016 è stata definita la composizione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere inserendo i rappresentanti dei cinque Comuni capoluogo di provincia nella persona dei relativi cinque Coordinatori d'Ambito. Nell'ambito del funzionamento del Forum è stato previsto un più ristretto "Tavolo regionale antiviolenza" finalizzato ad agevolare le sue attività. Con lo stesso atto sono state inoltre previste modalità di "raccordo con la Conferenza permanente dei Coordinatori di ATS".

Pertanto, nelle more di elaborazione ed approvazione degli "Indirizzi attuativi" di cui all'art.11 della LR n.32/2008 da individuare all'interno del prossimo Piano sociale e tenendo conto delle indicazioni del Piano socio-sanitario vigente (cap. X L'integrazione sociale e sanitaria, par.X 4.8:Area del contrasto alla violenza sulle donne), poichè per rafforzare le azioni di tutela verso le donne vittime di violenza è indispensabile che a livello regionale e locale sia garantita la massima operatività e comunicazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti, si propone, in estrema sintesi:

1) a livello istituzionale (v. punti 1 e 2): di costituire e formalizzare la "Rete regionale antiviolenza delle Marche" che trova espressione nei diversi soggetti che a diverso titolo operano per tali finalità, a completamento e perfezionamento del citato modello di governance in rapporto ai contenuti della LR n.32/2008 come modificata dalla LR n.32/2014 ed a quelli del Piano nazionale 2015; si propone a riguardo di adottare uno Schema di Protocollo di intesa inter-istituzionale (Allegato 1), da perfezionare successivamente a seguito di preventive consultazioni per verificare la disponibilità dei diversi e numerosi soggetti interessati a tale fenomeno;





pag. 10

221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) a livello operativo (v. punti 3 e 4): di costituire entro il 2017 e/o rafforzare per ogni territorio provinciale una "Rete territoriale antiviolenza" a cui aderiscono tutti gli Ambiti del territorio interessato, che trova espressione nel relativo "Tavolo di coordinamento locale antiviolenza" quale suo strumento operativo, come previsto dal citato Piano nazionale, con funzioni di "coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e per il loro reinserimento lavorativo", nonché di informazione, confronto e reciproca comunicazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti per finalità comuni a livello locale, in stretta collaborazione con la Regione Marche ed il Forum regionale dalla stessa presieduto e coordinato. Si propone che il livello possa essere anche "inter-provinciale". A queste reti aderiscono anche eventuali reti antiviolenza di livello "comunale" o "cittadino" tramite un/a proprio/a rappresentante: in data 8 giugno 2016 è stata formalizzata la "Rete antiviolenza della Città di Ancona" ed in data 7 ottobre 2016 quella del territorio provinciale pesarese, cui ha aderito anche la Regione Marche. Si propone a riguardo uno Schema-tipo di Protocollo (Allegato 2), con funzione esemplificativa e non cogente, in linea anche con la composizione indicata dal citato Piano nazionale. In particolare, nel punto 4 della proposta deliberativa vengono fissate disposizioni per migliorare la risposta operativa rispetto a situazioni in emergenza e la comunicazione fra i diversi soggetti coinvolti (v. punto 5).

In particolare, si propone (v. punto 2.d) che la Giunta richieda al Forum, avvalendosi del "Tavolo regionale antiviolenza" (di cui al punto 6 dell'Allegato alla DGR n.483/2016 e s.m.i.) quale gruppo di lavoro tematico, come emerso nelle sedute del Forum del 15.11.2016 e del 20.12.2016, di produrre una proposta di "Indirizzi attuativi" previsti dall'art.11 della LR n.32/2008 per le finalità di cui alla strumentazione programmatoria ivi indicata e del relativo coordinamento. Nelle citate sedute del Forum è stata espressa anche l'esigenza di un approfondimento sui costi medi delle strutture (Centri e Case) e delle tariffe applicate per l'accoglienza delle donne vittime di violenza (Case) al fine di determinare costi standard (minimi e massimi) di tali strutture, come recepito dalla presente proposta di deliberazione.

In data 21 febbraio 2017, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, è stato perfezionato l'elenco di tutte le Autorità Giudiziarie da coinvolgere nella stipula del Protocollo regionale, con conseguente parziale integrazione dell'elenco delle Autorità riportato nell' Allegato 1 alla DGR n.13 del 23.01.2017.

Il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere nella seduta del 20.12.2016 (a prosecuzione della seduta del 15.11.2016) ha espresso parere favorevole; la IV Commissione, nelle more di elaborazione ed approvazione del nuovo Piano sociale e del nuovo Piano socio-sanitario, nella seduta del 23.02.2017 ha espresso parere favorevole "con la raccomandazione di indicare nel testo della deliberazione anche la legge regionale 30 ottobre 1998, n.36, concernente il sistema di emergenza sanitaria, tenuto conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito", raccomandazione recepita nel testo; il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 13 febbraio 2017 ha espresso parere favorevole ai sensi della LR n.4/2007.



pag. 11

2^{dalibera}

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nei due allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE P.F. INCLUSIONE SOCIALE,
IMMIGRAZIONE E TERZO SETTORE

(Paola Mazzotti)

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF INCLUSIONE SOCIALE, IMMIGRAZIONE E TERZO SETTORE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa. La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

LA DIRIGENTE DELLA P.F.

(Paola Mazzotti)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Giopanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. _______ pagine, di cui n. _______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Debo**ra**h Giraldi)

dir



seduta del

pag. 12

221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1 alla DGR n	del
-----------------------	-----

SCHEMA di Protocollo di intesa inter-istituzionale ad oggetto : "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere"

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'Assessore/a regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere Presidente del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere in rappresentanza della REGIONE MARCHE

e

il Presidente dell'ANCI-MARCHE in rappresentanza dei Comuni marchigiani il Presidente dell' UNIONE PROVINCE MARCHIGIANE in rappresentanza delle Province il Presidente dell' UNIONE COMUNITA' MONTANE DELLE MARCHE in rappresentanza dei Comuni montani

I Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei COMUNI di PESARO –ANCONA-MACERATA-FERMO ed ASCOLI PICENO capofila degli Enti locali associati in Ambiti Territoriali Sociali n.I; n.XI; n.XV; n.XIX; n.XXII individuati per ogni territorio provinciale ai sensi della DGR n.461/2016 quali referenti per la Regione Marche per le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in rappresentanza degli altri Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dei territori provinciali di riferimento e delle relative "Reti territoriali antiviolenza" provinciali, inter-provinciali o cittadine, insieme ai relativi "Tavoli di coordinamento locale antiviolenza" e con particolare riferimento ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio per donne vittime di violenza, operanti quotidianamente nel lavoro di rete territoriale

I Prefetti degli UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO dei territori provinciali di PESARO-URBINO, ANCONA, MACERATA, FERMO e di ASCOLI PICENO

Il Presidente della Corte di Appello delle Marche; Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello delle Marche; il Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni delle Marche; il Presidente del Tribunale Ordinario di Ancona; il Presidente del Tribunale Ordinario di Presidente del Tribunale Ordinario di Presidente del Tribunale Ordinario di Macerata; il Presidente del Tribunale Ordinario di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino;

•

pag. 13

221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Comandante regionale dell'ARMA DEI CARABINIERI delle Marche in rappresentanza dei Comandi provinciali di PESARO-URBINO, ANCONA, MACERATA, FERMO e di ASCOLI PICENO

La POLIZIA DI STATO rappresentata dai QUESTORI delle province di PESARO-URBINO, ANCONA, MACERATA, FERMO ed ASCOLI PICENO Il Direttore dell'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE I Direttori delle AZIENDE OSPEDALIERE – Az. Osp. Marche Nord ed Az.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona; Il Direttore dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura degli Anziani (I.N.R.C.A.)

Il Direttore dell'AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Il Direttore Generale dell' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le Marche I Rettori delle UNIVERSITA' DELLE MARCHE – Università Politecnica delle Marche -Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" – Università degli Studi di Macerata- Università degli Studi di Camerino/Ascoli Piceno

Il/I Dirigente delle DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO in rappresentanza delle Direzioni Territoriali del lavoro e dei Centri per l'impiego Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI presenti nella Commissione Regionale del Lavoro

La CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA'
La Presidente della COMMISSIONE REGIONALE PER LA PARITA' TRA UOMO E DONNA
Il GARANTE DEI DIRITTI – OMBUDSMAN delle Marche
Il Presidente del COMITATO REGIONALE PER LA COMUNICAZIONE – CO.RE.COM.

Insieme con

Il/La Presidente ORDINE DEI MEDICI DELLE MARCHE
Il/La Presidente del Coordinamento regionale dei Collegi degli INFERMIERI delle Marche
(IPASVI- Federazione nazionale Collegi infermieri)
Il/La Presidente dell'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLE MARCHE
Il/La Presidente dell'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE
Il/La Presidente dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Il/La Presidente dell'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE

per la definizione congiunta e la condivisione di impegni ed azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere nelle Marche.

dis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- La Legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 disciplina il "Sistema di emergenza sanitaria", tenuto conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito;
- La LR 11 novembre 2008, n.32 *Interventi contro la violenza sulle donne* così come modificata ed integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 *Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia* "riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una viola zione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona" ed incardina tale significativo ambito di intervento all'interno delle politiche sociali e socio-sanitarie e nei relativi strumenti e livelli di programmazione regionale e locale;
- L'art.2 comma 2 della LR n.32/2008 dispone che : La Regione sostiene e coordina iniziative dirette a prevenire e a contrastare le violenza di genere promuovendo protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare un sistema articolato degli interventi di cui al comma 1, equilibrato sul territorio;
- Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2014 vigente prevede Parte III I processi socio-sanitari Cap. X L'integrazione sociale e sanitaria Par.X.4.8 Area del contrasto alla violenza sulle donne specifici Interventi da implementare tra cui (...) il rafforzamento dei centri Antiviolenza istituiti con legge regionale n.32/2008, che debbono rispondere ai requisiti previsti garantendo prestazioni minime e omogenee per tutto il territorio regionale; nonché l' incentivazione e il rafforzamento delle reti di relazioni in tutti territori provinciali attraverso protocolli istituzionali che impegnino più istituzioni possibili ad affrontare ognuna, per le proprie competenze, il fenomeno e condividere piani di azione comuni (...);

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n.77 ad oggetto: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011", pubblicata sulla GU n.152 del 01.07.20113 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014 impegna tutte le pubbliche Autorità nella presa in carico e nella protezione di donne vittime di violenza, nelle sue diverse manifestazioni quali: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica ed atti persecutori (c.d. "stalking"), insieme alla tutela dei loro figli minori, anche in situazioni di emergenza,

La Legge 15 ottobre 2013 n.119 c.d. "legge anti-femminicidio" ha disposto il trasferimento di risorse alle Regioni per il biennio 2013-2014 e a cadenza annuale "a decorrere dall'anno 2015" per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee

delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza,

I relativi provvedimenti statali attuativi - DPCM 24.07.2014 ed Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio 27.11.2014- hanno fissato disposizioni applicative, in particolare, requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture nonché di qualificazione dei soggetti del privato sociale che le gestiscono, rispetto a cui la Regione ha provveduto con DGR n.451/2015 fissando il termine di un anno per adeguarsi,

Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art.5 della legge n.119/2013), approvato con Intesa Stato –Regioni n.47/CU del 07.05.2015, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25.08.2015, ha stanziato ulteriori risorse per azioni statali e regionali, individuato linee di indirizzo inerenti le diverse dimensioni investite da tale drammatico fenomeno sociale e demandato al sistema di "governance" regionale, definito dalla propria normativa, la realizzazione di programmi di intervento sulla base di specifici protocolli di intesa e/o accordi territoriali e/o convenzioni con e tra i soggetti interessati dai programmi di intervento stessi,

- Tale fenomeno è purtroppo presente anche nelle Marche come risulta dai "Rapporti annuali sul fenomeno della violenza" sulle donne di cui all'art.2 bis della citata LR 11.11.2008, n.32, oggetto di specifica seduta consiliare e di pubblicazione sul sito della Regione Marche, realizzato sulla base dei dati raccolti dai Centri e dalle Case ed elaborati dall'Osservatorio regionale sociosanitario;

I Centri Antiviolenza presenti nelle Marche, ad oggi uno per ogni territorio provinciale, sostenuti dagli Enti Locali e le Case Rifugio per donne vittime di violenza ad essi operativamente connesse, di cui agli articoli 6 e 8 della citata LR n.32/2008, hanno svolto e continuano a svolgere funzioni di pubblica utilità indispensabili per accogliere, tutelare, informare, sostenere ed accompagnare le donne vittime di violenza nel personale percorso di consapevolezza e di fuori uscita dalla violenza, avvalendosi di personale formato e qualificato rispondente ai requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 recepita con DGR n.451/2015;

E' indispensabile affrontare tale fenomeno sia sul versante della prevenzione che su quello del contrasto attraverso un sistema integrato di interventi;

- Ogni soggetto qui rappresentato costituisce un "nodo" della "Rete regionale antiviolenza" quale reciproca risorsa nel contrasto al fenomeno della violenza di genere nelle Marche,





pag. 16

delibera 2 2 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1	7	;	c	ŧ0	٠.

- la DGR n.461 del 09.05.2016 che, recependo il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 02.05.2016, ha individuato gli Ambiti Territoriali Sociali dei Comuni capoluogo di provincia quali referenti per la Regione Marche di tali politiche, salvo diversi accordi territoriali;
- la DGR n.____ del ____ cui con il presente Protocollo si provvede a dare attuazione condividendone pienamente le finalità;
- le comunicazioni dei diversi soggetti coinvolti dalla Regione Marche relative agli atti di adesione al presente Protocollo di Intesa;

I Soggetti firmatari del presente Protocollo, ognuno per il proprio ruolo ed in sinergia con gli altri soggetti aderenti alla Rete regionale antiviolenza delle Marche

SI IMPEGNANO A

- 1) cooperare concretamente per contribuire al raggiungimento delle finalità indicate dalla normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, ponendo in essere all'interno della **Rete regionale antiviolenza delle Marche**, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale/ordinamentale e delle proprie specifiche competenze, azioni finalizzate alla protezione e alla presa in carico di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, nelle diverse forme in cui la stessa può purtroppo manifestarsi (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale e tramite *stalking*) indipendentemente dal soggetto (ente/organismo) cui la stessa si rivolga;
- 2) in particolare gli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano, in sinergia con gli altri soggetti delle Rete ed in particolare con quelli operanti in ambito sanitario, lavorativo, abitativo e formativo, a provvedere a garantire per le donne vittime di violenza, e per i loro figli minori se presenti, l'attivazione di percorsi "mirati" di accompagnamento di uscita da situazioni di violenza rispettosi delle autonome decisioni di ogni donna;
- 3) cooperare per porre in essere <u>azioni di prevenzione</u> della violenza di genere tramite:
 - -l'inserimento di questa specifica tematica nei percorsi formativi d'ingresso e periodici del proprio personale, anche avvalendosi delle professionalità esperte presenti nei Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio del territorio marchigiano, nelle strutture sanitarie, nonché di altri soggetti aderenti al Protocollo che abbiano maturato una specifica metodologia di approccio e documentata esperienza rispetto a tale fenomeno, per quanto di propria competenza;

-la promozione e/o partecipazione ad azioni di prevenzione in ambito scolastico, sin dalla scuola dell'infanzia, al fine di promuovere - a partire proprio dalle giovani generazioni - una

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera 2 2 1

cultura del rispetto delle differenze e delle relazioni umane (affettive e sociali) basate su tale rispetto;

- 4) partecipare attivamente al "lavoro di rete" <u>nel contrasto alla violenza di genere nei</u> seguenti modi:
 - individuando all'interno delle proprie strutture personale adeguatamente formato su tale fenomeno con funzione di referenti "interni" ed "esterni";
 - fornendo informazioni aggiornate sui propri referenti e sui relativi recapiti a tutti i soggetti aderenti alla Rete regionale e alle Reti operative locali, nonché ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile per le finalità del presente Protocollo e di quelli di scala locale;
 - -mettendo in condizione il proprio personale di fornire informazioni e risposte adeguate ad ogni donna vittima di violenza che ad esso si rivolga, avvalendosi delle informazioni relative alla Rete ed ai rapporti con le strutture preposte alla presa in carico, in modo da individuare la risposta più idonea rispetto alla specificità di ogni situazione personale;
- 5) affrontare tale drammatico fenomeno multidimensionale secondo un approccio trasversale caratterizzato da integrazione disciplinare, istituzionale e soprattutto organizzativa, ai diversi livelli;
- 6) monitorare il fenomeno e cooperare alla raccolta e alla circolazione di tutte le informazioni fra i diversi soggetti aderenti al presente Protocollo d'Intesa che si rendano necessarie a garantire la tutela delle donne vittime di violenza, operando per porle in condizioni di sentirsi al sicuro, soprattutto in situazioni di emergenza, e di affrontare consapevolmente un percorso di uscita dalla violenza;
- 7) promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso i media e i social media, per sviluppare un'attenzione permanente e non solo episodica su tale fenomeno, collocandolo correttamente come tema di "emergenza sociale" che merita interventi e risposte su più fronti;
- 8) nominare e comunicare alla Regione Marche due propri referenti (effettivo/a e supplente) per l'attuazione delle finalità del presente Protocollo.





pag. 18

221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2 alla DGR n del

Schema-tipo di Protocollo di intesa ad oggetto: Reti territoriali locali antiviolenza: "Criteri e modalità per la costituzione delle Reti territoriali antiviolenza, della composizione e del funzionamento dei relativi Tavoli di coordinamento locale antiviolenza" (fac-simile)

Art.1 Istituzione delle Reti territoriali locali e dei Tavoli di coordinamento locale antiviolenza

Per ogni territorio provinciale è istituita, tramite specifico Protocollo d'Intesa, la "Rete territoriale antiviolenza" del territorio d'area vasta/inter-provinciale/comunale finalizzata a garantire effettiva operatività dei servizi a supporto delle donne vittime di violenza tramite il coordinamento fra i diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

L'adesione alla Rete avviene tramite Protocollo di Intesa o Accordi territoriali di collaborazione e/o convenzioni.

Ogni soggetto aderente si impegna a comunicare agli altri soggetti aderenti ogni informazione utile per le finalità del presente protocollo (nominativi referenti; recapiti telefonici, mail, pec, ecc. dei diversi presidi territoriali interessati, ecc.) e a divulgarla all'interno della propria organizzazione.

Art.2 Presa in carico ed accompagnamento.

I soggetti aderenti alla Rete operano per garantire che, a qualsiasi soggetto della stessa Rete la donna si rivolga, anche in emergenza, venga assicurata la presa in carico e l'accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, nell'ambito di un sistema omogeneo di interventi per la prevenzione, ed il contrasto della violenza maschile contro le donne, nonché ogni azione utile a garantirne sicurezza e tutela, insieme a quella dei figli minori qualora presenti.

Ogni Rete garantisce un livello adeguato di risposta operativa individuando modalità integrate di presa in carico ed accompagnamento della donna e dei figli minori qualora presenti (ad esempio: procedura per i percorsi da intraprendere dalla richiesta di aiuto alla presa in carico; modalità di intervento del percorso di uscita; attività di formazione congiunta del personale coinvolto; modalità di scambio delle reciproche informazioni; ecc.)

Art.3 Composizione.

Ogni Rete territoriale locale opera tramite un **Tavolo di coordinamento locale antiviolenza**, la cui composizione è comunicata alla Regione, composto da n.** componenti effettivi e da n.** componenti supplenti:



2 delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- un/a rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale del Comune capoluogo di provincia capofila degli Enti locali associati, che lo coordina, salvo diverso comune accordo, individuato tra i relativi Sindaci o i Coordinatori d'Ambito;
- un/a rappresentante della Prefettura;
- un/a rappresentante delle Forze dell'Ordine;
- un/a rappresentante della Procura della Repubblica;
- un/a rappresentante del soggetto gestore del Centro Antiviolenza di scala provinciale;
- un/a rappresentante delle associazioni femminili, cooperative sociali o delle onlus operanti da almeno cinque anni in materia di contrasto alla violenza di genere iscritte al relativo albo/registro regionale, gestori della/e Case Rifugio cui il Centro antiviolenza è funzionalmente e operativamente connesso all'interno della Rete territoriale anti-violenza di scala provinciale;
- un/a rappresentante del Consultorio;
- un/a rappresentante dei Pronti Soccorso locali;
- un/a rappresentante dell'Ufficio Scolastico provinciale;
- un/a rappresentante del Centro per l'Impiego e la formazione;
- un/a rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- un/a rappresentante delle organizzazioni datoriali imprenditoriali maggiormente rappresentative;
- la Consigliera provinciale di parità;
- un/una rappresentante/i di altri soggetti operanti a livello locale nel contrasto alla violenza di genere e/o contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale.

Art.4 Funzionamento del Tavolo di coordinamento locale antiviolenza

Il Tavolo di coordinamento locale antiviolenza è coordinato di norma dall'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede il Comune capoluogo del territorio provinciale oppure da un altro Comune o da un altro soggetto facente parte del Tavolo, incaricato su decisione unanime dei suoi componenti.

Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati esperti/e, operatori/operatrici di volta in volta individuati/e, in relazione alle specifiche tematiche da affrontare.

Per le attività di supporto organizzativo, il Tavolo si avvale di personale individuato di comune accordo fra i componenti, con funzioni di segreteria tecnica.

Il/La dirigente della struttura regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere o suo/a delegato/a è invitato/a a partecipare alle sedute del Tavolo.

Si richiama ogni altra disposizione di cui alla DGR n. del	Si r	richiama o	gni altra	disposizione	di cui alla DGR n.	del
--	------	------------	-----------	--------------	--------------------	-----

